

COMUNE DI CORNO GIOVINE
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO ISEE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA 28.11.2007**

INDICE

Art. 1:	Oggetto del Regolamento
Art. 2:	Interventi e prestazioni
Art. 3:	Composizione del nucleo familiare
Art. 4:	Definizione di reddito
Art. 5:	Definizione di patrimonio
Art. 6:	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
Art. 7:	Partecipazione al costo del servizio
Art. 8:	Modalità attuative
Art. 9:	Variazioni della situazione economica
Art. 10:	Controlli e verifiche
Art. 11:	Ricorsi
Art. 12:	Norme integrative

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sul costo di servizi e prestazioni sociali offerte dal Comune di Corno Giovine e non destinate alla generalità dei cittadini, in relazione alla situazione economica degli utenti secondo gli indicatori di reddito (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente), applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, del D.P.C.M. del 7 maggio 1999 n. 221, del D.P.R. 21 luglio 1999 n. 305, del D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 e del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.

I servizi comunali le cui tariffe vengono applicate in misura proporzionale al reddito sono elencati nel presente regolamento. Per ogni altro servizio le tariffe si intendono definite in misura fissa.

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa graduata in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

Art. 2
Interventi e prestazioni

I servizi per i quali si applica una tariffa di importo commisurato al reddito del beneficiario sono i seguenti:

1. servizio di assistenza domiciliare
2. integrazione della retta di ricovero per anziani

Art. 3 **Composizione del nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare definito con i seguenti criteri:

- per i servizi di cui ai punti 1 e 2. dell'art. 2, il nucleo familiare di riferimento è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, dai nuclei di parenti ed affini ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, anche se non conviventi, distintamente considerati.
- per tutti gli altri servizi elencati all'art. 2, il nucleo familiare di riferimento è costituito dal richiedente, dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Chi abbia la propria residenza in una convivenza (casa circondariale, casa di cura, istituto per minori, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a. il reddito, così come definito all'art. 4;
- b. il 20% del patrimonio, così come definito all'art. 5

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

- | a) Numero dei componenti | Parametro |
|--------------------------|-----------|
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.57 |
| 3 | 2.04 |
| 4 | 2.46 |
| 5 | 2.85 |
- b) Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente
 - c) Maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
 - d) Maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
 - e) Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è definito dalle leggi dello Stato che disciplinano la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali si fa integrale riferimento.

In particolare valgono le seguenti norme:

- 1) Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: rigo NI; Mod. 730: quadro di calcolo IRPEF, rigo 6), ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. Inoltre si escludono dal reddito le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate e ordinarie corrisposte ai militari e le indennità ai sordomuti ed agli invalidi civili (comprese le indennità di accompagnamento ad assegni erogati dal Ministero degli Interni ai ciechi civili). Vengono invece computati gli assegni di accompagnamento INPS. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
 - Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro.
- 2) In caso di variazione del reddito di cui al punto 1), il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente con la dovuta documentazione l'eventuale variazione. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a mobilità, perdita di occupazione, variazione del nucleo familiare per decesso avvenuto dopo la presentazione della domanda, ecc.
- 3) Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
- 4) Da tale somma si detrae il valore del canone di locazione annuo fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57.
- 5) Si detrae altresì la quota-parte delle rette di R.S.A. (ricoveri per anziani e disabili), pagata dal richiedente per il ricovero di genitore o parente, entro il limite massimo di € 1.291,14.

Art. 5
Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno d'imposta considerato. Nel calcolo non viene considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora tale casa appartenga alle categorie catastali A1, A8 o A9 si considera il valore per il 50%. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,70. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti. A tale fine, la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero del Tesoro, ai sensi del D.Lgs. di cui all'art. 59 comma 51 della Legge 27.12.1997 n. 449. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni.

Art. 6
Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente o infine l'impegno a concorrere nelle spese del servizio richiesto.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 7
Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano dei servizi di cui all'art. 2 partecipano al costo del servizio secondo tariffe proporzionali alle fasce di reddito, calcolato come indicato agli artt. 3, 4 e 5, fissate annualmente dalla Giunta Comunale (contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione) sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 8
Modalità attuative

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 2 del D.Lgs. 109/98, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art. 3 comma 2 dello stesso D.Lgs. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare.

L'interessato dichiarerà altresì di avere conoscenza che, in caso di corresponsione della prestazione richiesta, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675.

Le dichiarazioni vanno presentate al Comune, ai centri di assistenza fiscale o, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 109/1998, alla sede dell'INPS competente per territorio.

Le strutture alle quali viene presentata la dichiarazione rilasciano un'attestazione definitiva riportante il contenuto della dichiarazione e tutti gli elementi necessari al calcolo della situazione economica. Questa attestazione, di validità annuale, può essere utilizzata dai componenti il nucleo familiare per accedere alle prestazioni agevolate di cui al presente regolamento.

Art. 9

Variazioni della situazione economica

Le variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata si considerano rilevanti ai fini del calcolo del reddito ISEE quando comportino uno scostamento positiva o negativa del risultato finale pari o superiore al 20%.

Tali variazioni a carattere rilevante devono essere obbligatoriamente portate a conoscenza dell'Ente da parte del soggetto interessato mediante nuova certificazione I.S.E.E., da prodursi entro sessanta giorni dal verificarsi del mutamento.

Art. 10

Controlli e verifiche

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altri enti, le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata vengono esercitate dal funzionario responsabile del servizio, sulla base di linee-guida e misure organizzative adottate dai competenti organi amministrativi, anche mediante scambio di dati ed informazioni con altre amministrazioni pubbliche.

Il Comune ha facoltà di richiedere al cittadino una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, pur non essendo scaduta la validità di quella depositata, in caso di avvenuto superamento del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno seguente quello certificato dal cittadino.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle conseguenti azioni giudiziarie, gli uffici competenti adottano le misure utili a sospendere o revocare i benefici concessi ed a recuperare le somme eventualmente dovute.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali inerenti alla dichiarazione ISEE deve avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 135/1999.

Art. 11 Ricorsi

Contro le risultanze della determinazione dell'ISEE e della tariffa è ammesso ricorso scritto entro 15 gg. dall'inoltro della comunicazione alla famiglia che stabilisce la situazione economica. La decisione in merito all'accoglimento o meno del ricorso inoltrato dovrà avvenire entro 15 gg. dal ricevimento dello stesso da parte del Comune.

Art. 12 Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative correttive, emanate sia dallo Stato sia dalla Regione, saranno immediatamente applicate anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ALLEGATO 1
TABELLA LIMITI I.S.E.E.

Si fissano le seguenti fasce di reddito:

FASCE DI REDDITO I.S.E.E.	REDDITO IN EURO
Fascia "A" – soglia di sopravvivenza ISEE	fino a € 7.000 compreso
Fascia "B" – reddito ISEE basso	da € 7.001 a € 9.500 compreso
Fascia "C" – reddito ISEE medio-basso	da € 9.501 a € 12.000 compreso
Fascia "D" – reddito ISEE medio	da € 12.001 a € 14.500 compreso
Fascia "E" – reddito ISEE medio-alto	da € 14.501 a € 16.000 compreso
Fascia "F" – reddito ISEE alto	oltre € 16.000